

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 49

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAMPA, BUZZI, BORGHI, FABBRI FRANCESCO, PATRINI, TITOMANLIO VITTORIA, ARMATO, MAROTTA VINCENZO, MATTARELLI GINO, AGOSTA

Presentata il 29 maggio 1963

Nuova disciplina delle norme che regolano il bando di concorso a posti di direttore didattico in prova e nomina dei vincitori — Riordinamento dell'istituto dell'incarico direttivo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema di assicurare alla scuola elementare un'adeguata sistemazione dei quadri direttivi, da tempo occupa l'attenzione e suscita l'interesse di quanti ne hanno a cuore l'ordinato sviluppo.

La questione si pone sotto diversi aspetti che occorre ridurre ad una visione unitaria ed organica. Perciò bisogna risolvere contemporaneamente i problemi posti dalle varie categorie di aspiranti alla direzione (idonei di precedenti concorsi, direttori didattici incaricati, giovani aspiranti alla direzione), ed i problemi della scuola in sé che ha essenziale interesse a selezionare nel modo migliore il suo personale dirigente.

Come è noto, sono da considerarsi idonei coloro che in un concorso per titoli ed esami hanno riportato una votazione complessiva non inferiore a quella minima prescritta per essere inclusi nella graduatoria generale di merito.

Ne deriva che gli idonei possono vantare sul piano della preparazione generale, i medesimi titoli dei vincitori: la mancata assunzione in ruolo, del resto, è dovuta esclusivamente alla insufficiente disponibilità di posti.

Ciò determina non soltanto disagio e malcontento per gli interessati, ma priva la scuola

di valide e selezionate energie e costringe la Amministrazione a supplire alla carenza di personale con soluzioni contingenti, quali quella della reggenza dei circoli didattici attraverso i direttori incaricati.

Ora, non vi è chi non concordi nell'ammettere che l'assunzione degli idonei nei ruoli direttivi non soltanto permetterebbe di appagare legittime attese, ma anche di contribuire ad una maggiore efficienza delle istituzioni scolastiche, soprattutto laddove essa può essere compromessa, almeno in parte, da una mancanza di unità di indirizzi, data la continua alternanza di personale « incaricato », o dove si manifesti, comunque, la necessità di una definitiva sistemazione amministrativa.

Esistono, del resto, in materia, alcuni precedenti legislativi che crediamo utile richiamare. Infatti:

a) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 21 aprile 1947, n. 373, ha stabilito l'assunzione in ruolo, mediante una speciale graduatoria ad esaurimento, di quei candidati che avessero riportato la votazione complessiva di 140/200, con 7/10 nelle prove di esame;

b) la legge 6 luglio 1956, n. 705, ha disposto l'assunzione nei ruoli direttivi di tutti

i concorrenti a posti di direttore didattico in prova del concorso generale denominato B/4, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1948, poi riaperto con decreto ministeriale 24 luglio 1950;

c) la legge 23 marzo 1958, n. 225, ha ammesso alle prove orali i candidati del concorso riservato ai reduci e denominato A-2, sempreché avessero riportato nelle prove scritte d'esame una votazione complessiva non inferiore a 7/10 ed inoltre ha esteso i benefici della legge 6 luglio 1959, n. 705, ai candidati dell'A-2 e del B-1, sempreché avessero raggiunto la votazione minima complessiva di 120/200;

d) la legge 11 giugno 1960, n. 621, ha disposto l'assunzione in ruolo dei candidati compresi nella graduatoria degli idonei al concorso per soli titoli indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1948, denominato B-3, sempreché avessero riportato un punteggio complessivo non inferiore a 35/50;

e) la legge 28 luglio 1961, n. 831, ed il successivo decreto ministeriale 1° settembre 1961, hanno previsto l'assunzione in ruolo di tutti gli idonei dei concorsi per cattedre di scuole secondarie.

Tali precedenti confortano, evidentemente, l'iniziativa sottoposta all'approvazione delle Camere.

* * *

Come si è detto, è viva preoccupazione dei proponenti affrontare non soltanto il problema degli idonei ma, nel suo complesso l'intero problema della urgente sistemazione della scuola a livello direttivo.

Per questo essi hanno ritenuto indispensabile considerare il problema anche sotto il profilo della utilizzazione dei direttori incaricati che hanno già offerto alla scuola valide prestazioni. Già l'Amministrazione scolastica ed il Parlamento hanno dovuto affrontare la questione nei suoi aspetti più pressanti, con interventi parziali.

A tale scopo, infatti, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, è stato ultimamente bandito, con legge 16 giugno 1961, n. 530, un « concorso a posti di direttore didattico, riservato a direttori didattici incaricati » concorso ormai in via di espletamento.

Ora, consapevoli che neppure il citato provvedimento appare sufficiente a contribuire in modo determinante alla risoluzione del problema di una organica sistemazione della scuola primaria a livello di direzione didattica, i proponenti intendono suggerire al Parlamento una soluzione generale intesa a salvaguardare, tanto sul piano strutturale che su

quello immediato, sia gli interessi generali dell'Amministrazione e della scuola, sia gli interessi legittimi del personale.

Infatti (vedansi gli articoli 4 e 5 della presente proposta) si propone per un verso una nuova disciplina della supplenza dei circoli didattici anche allo scopo di eliminare in radice il fenomeno dell'incarico con le conseguenze sopra lamentate, e per altro verso, si propone, di riservare nel primo concorso ordinario che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente proposta 150 posti agli insegnanti elementari che abbiano esercitato l'incarico direttivo per almeno 2 anni.

Pare, così, ai proponenti che le modalità della soluzione possano essere pertinenti all'importanza e agli aspetti più generali della questione.

* * *

Non sarebbero, tuttavia, conseguenti con i loro propositi e con la loro attenta ricerca di un'equa ed organica soluzione se ignorassero l'esigenza vitale di aprire ai giovani preparati ed impegnati le possibilità di contribuire al miglioramento dell'organizzazione, della funzionalità e del livello culturale, pedagogico e didattico della scuola.

I giovani, infatti, hanno ragioni quanto mai moralmente fondate di non vedere sacrificato ad altre pur comprensibili necessità le loro speranze e le loro possibilità.

Per questo, i proponenti ritengono di dover chiedere, nel quadro di una posizione organica del problema affrontato, che i concorsi ordinari siano banditi regolarmente ogni 2 anni.

In sintesi, quindi, si possono richiamare i provvedimenti proposti all'approvazione della Camera come segue:

a) concorso ordinario ogni 2 anni (articolo 1);

b) istituzione di una graduatoria nazionale ad esaurimento per gli iscritti nella graduatoria di merito (e non dichiarati vincitori) dei concorsi a posti di direttore didattico in prova. L'assunzione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, con decorrenza 1° ottobre di ogni anno scolastico in ragione del 50 per cento dei posti disponibili (articoli 2 e 3);

c) riserva di 150 posti agli insegnanti elementari che abbiano esercitato l'incarico direttivo per almeno 2 anni, in occasione del primo concorso ordinario che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente proposta (articolo 4);

d) nuova disciplina degli incarichi direttivi (articolo 5).

Tali provvedimenti trovano possibilità concrete di attuazione.

Infatti, si deve considerare:

1°) che alla data 1° ottobre 1962 risultano vacanti circa 375 sedi di circoli didattici, comprese le 200 sedi messe a concorso ai sensi della citata legge n. 530;

2°) che la legge 24 luglio 1962, n. 1073 prevede la istituzione di 750 nuove sedi nel triennio 1962-65 (legge 5 febbraio 1963, n. 109).

3°) che altri posti calcolabili sulle medie recenti si renderanno liberi per collocamento a riposo d'ufficio.

Considerando quanto sopra, si possono dunque fondatamente prevedere come disponibili un numero di posti che, ad avviso dei

proponenti, possono essere opportunamente utilizzati per risolvere in modo abbastanza soddisfacente le affermate esigenze della scuola proiettata verso un più organico sviluppo organizzativo e verso più alti livelli pedagogici e per accogliere alcune obiettive istanze di un personale che, attraverso uno o più concorsi ed attraverso la prestazione di un valido servizio direttivo, ha già dato prova di impegno e di dedizione.

I proponenti, pertanto, auspicano che la Camera voglia concedere alla presente proposta una sollecita approvazione, per risolvere l'importante problema che abbiamo fatto oggetto della nostra attenzione e che, del resto, il Senato aveva già risolto alla fine della precedente legislatura con un provvedimento che la presente ripropone sostanzialmente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I concorsi ordinari a posti di direttore didattico in prova sono banditi ogni 2 anni.

Il primo concorso ordinario verrà bandito entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I posti da conferire mediante concorso sono quelli che risultano accantonati dopo l'applicazione dell'articolo 3 della presente legge.

ART. 2.

I candidati dei concorsi ordinari o speciali a posti di direttore didattico in prova, iscritti nella graduatoria di merito e non dichiarati vincitori, sono inclusi in una graduatoria nazionale sulla base del punteggio complessivo delle prove di esame e dei titoli.

L'iscrizione nella graduatoria nazionale avviene su domanda dell'interessato da presentarsi al Ministero della pubblica istruzione entro il 1° luglio di ogni anno.

A parità di punteggio la preferenza d'iscrizione nella graduatoria è accordata al concorrente che abbia superato il concorso bandito in data anteriore.

Gli iscritti nella graduatoria sono cancellati dalla medesima a domanda o d'ufficio qualora cessino di appartenere, per qualunque motivo, al ruolo degli insegnanti elementari.

L'iscrizione nella graduatoria e la cancellazione sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

La graduatoria aggiornata viene pubblicata ogni anno entro il mese di settembre nel Bollettino degli atti ufficiali del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 3.

Gli iscritti nella graduatoria nazionale di cui al precedente articolo sono assunti, con decorrenza 1° ottobre di ogni anno scolastico, in ragione del 50 per cento dei posti disponibili a tale data.

ART. 4.

Nel primo concorso ordinario che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, 150 posti sono riservati agli insegnanti elementari che abbiano esercitato l'incarico direttivo per almeno 2 anni, con qualifica non inferiore a distinto.

I posti riservati e gli altri messi a concorso che non vengono ricoperti dai candidati aventi rispettivamente titolo, andranno in aumento dell'una o dell'altra aliquota dei posti.

ART. 5.

L'articolo 13 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Quando una circoscrizione ispettiva sia temporaneamente priva di titolare, il provveditore agli studi ne affida la supplenza a un direttore didattico di ruolo della provincia.

Il direttore didattico, incaricato della supplenza, deve essere dispensato dalla direzione del proprio circolo.

Quando un circolo di direzione didattica è temporaneamente privo di titolare, il provveditore agli studi affida la supplenza ad uno dei direttori didattici dei circoli limitrofi.

Per la supplenza della circoscrizione sarà corrisposto un compenso mensile di lire 25.000; per quella di circolo un compenso mensile di lire 20.000.

La retribuzione ed il compenso di cui ai commi precedenti non sono dovuti quando si tratta di supplenza per ordinario congedo del titolare ».

ART. 6.

Alle spese derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti previsti dal capitolo n. 48 dello stato di previsione delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1963-64 e successivi esercizi.

ART. 7.

Ogni norma in contrasto con la presente legge è abrogata.